

COMUNE DI BOVEZZO

(provincia di Brescia)

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE AI  
FINI DELL'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI "POLIZIA IDRAULICA"**

(ai sensi della D.G.R. n°7/7868 del 25.01.2002 modificata con D.G.R.  
n°7/13950 dell' 01.08.2003)

**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

(INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.)

Il reticolo idrico minore, con le relative fasce di rispetto, ed il presente regolamento sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n°..... in data .....

Il parere tecnico della Sede Territoriale della Regione Lombardia è stato espresso in data.....con n°.....di rep.

Brescia li, 24 Maggio 2005

Il progettista  
Dott. ing. Enrico Corinaldesi

## **INDICE**

1. PREMESSE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. FASCE DI RISPETTO
4. PRESCRIZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA - RICHIESTA DI  
AUTORIZZAZIONE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CANONI, CAUZIONI,  
SPESE DI ISTRUTTORIA

## **ALLEGATO**

5. DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE FAC – SIMILE

## 1. PREMESSE

Il presente documento ha lo scopo di definire le norme giuridico - tecniche che disciplinano, congiuntamente alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, le attività all'interno delle fasce di rispetto, come definite dallo studio idraulico allegato.

In particolare, tale studio, ha individuato i corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico superficiale comunale ed ha delineato le fasce all'interno delle quali vengono individuate le attività vietate o subordinate ad autorizzazione.

Gli scopi del lavoro eseguito sono compendati nella D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868, modificata con D.G.R. n° 7/13950 del 01.08.2003; fornire uno strumento alla Pubblica Amministrazione al fine dell'esercizio dell'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Fanno parte integrante del presente Regolamento: la Relazione tecnica, la planimetria generale in scala 1:5.000, le fotografie allegate.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La norma fondamentale che storicamente ha costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica è il Testo Unico sulle opere idrauliche (R.D. 25.07.1904 n° 523).

Per quanto attiene agli scopi del presente regolamento si evidenzia quanto segue:

### **Fiumi, torrenti, rivi, gli scolatoi pubblici, ed i canali di proprietà demaniale.**

#### **Art. 96 (art. 168 legge 20.03.1865, allegato F)**

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

***a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.***

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente prescrivere.

***b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.***

***c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.***

***Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.***

***d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'ufficio del Genio civile.***

***e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili.***

***f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.***

***g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti.***

***h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati, come non arginati, e ad ogni altra***

**sorta di manufatti attinenti.**

***i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori.***

***k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quelli che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.***

***l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.***

***m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritirare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.***

***n) Lo stabilimento dei molini natanti.***

**Art. 97 (art. 169 legge 20.03.1865, allegato F)**

Sono opere ed atti che non si possono eseguire **se non con speciale permesso** del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

***a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.***

***b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale.***

***c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliosi laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c).***

**d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti.**

**e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.**

**l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo restando l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate.**

**m) L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati.**

Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi.

**n) L'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticarne senza speciale autorizzazione.**

**Art. 98 (art. 170 legge 20.03.1865, allegato F)**

Non si possono eseguire, se non con **ispeciale autorizzazione** del Ministero dei lavori pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

**e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e**

## ***l'annullamento delle esistenti.***

### **Art. 59 (art. 122 legge 30.03.1893, n° 173)**

*Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro **concedersene l'uso** sotto le condizioni che la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.*

*Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali, ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.*

Si è voluto riportare integralmente il testo degli articoli del Testo Unico, anche se in alcune parti non di interesse per il presente studio, al fine di maggiore completezza e facilità di lettura delle norme legislative.

A tali norme, che costituiscono il fondamento del presente Regolamento, che si sono riportate integralmente, come già detto, anche per le parti che non interessano i corsi d'acqua del territorio comunale, si aggiungono le disposizioni inerenti il P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione 26.04.2001, n°18 ed altre norme e decreti legislativi vigenti in materia.

Durante la fase di istruzione delle pratiche, ai fini della redazione dei progetti d'intervento allegati alle domande, l'Amministrazione comunale dovrà dare, sempre fisso restando quanto contenuto nelle disposizioni legislative di cui al R.D. n° 523 del 25.07.1904, indicazione ai soggetti interessati da tali interventi sul reticolo idrico minore sui seguenti punti:

- Ogni progetto dovrà avere, all'interno degli elaborati, apposita relazione idraulica completa di rilievo delle sezioni interessate, profilo longitudinale, calcolo delle portate e verifiche idrauliche. Tale relazione va comunque commisurata all'importanza del caso specifico.

- E' tassativo il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 152/99 che sotto si riporta integralmente:

**"1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n° 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.**

**2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n° 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.**

**3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n° 394, la concessione è gratuita.**

**4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n° 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.**

- **E' tassativo il divieto di occupazione o di riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua che servono per la moderazione delle piene (si è riportato tale divieto anche se non è necessario per quanto attiene al territorio comunale).**
- **E' assolutamente vietata la riduzione delle aree del corso d'acqua appartenenti al demanio idrico.**
- **Si potrà consentire (previa autorizzazione) l'effettuazione degli interventi che non influiscano né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.**

- **Sono ammesse (previa autorizzazione) le difese radenti (intendendosi con ciò le difese che non provochino il restringimento dell'alveo e che non si sviluppino a quota superiore al piano campagna.**

**Tali difese inoltre dovranno essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimento d'alveo. Inoltre tali opere dovranno essere realizzate tenendo conto che deve, in ogni caso, essere sempre garantito l'accesso al corso d'acqua.**

**In tal senso non si prevede, per il territorio in questione, la realizzazione di muri spondali in verticale o con elevata pendenza del paramento.**

**Per quanto sopra riportato si faccia riferimento al Capo IV del R.D. 25.07.1904 n° 523.**

Oltre a quanto sopra riportato si evidenzia anche, in relazione alle **norme di tutela dei corsi d'acqua**, che sarà fatto **divieto** di:

- Scaricare, nel corso d'acqua, le acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scolanti di pertinenza di insediamenti di cui al terzo comma dell'art. 20 della L.R. 62/85, così come individuate dalla D.C.R. 21 marzo 1990, n° IV/1946. In particolare, tra gli insediamenti produttivi e quelli civili con scarichi di categoria C, i cui scarichi siano recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, che, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, debbono assoggettare a trattamento le acque di prima pioggia, stabilendo gli obiettivi del trattamento e le modalità dello smaltimento, nonché i termini di adeguamento per gli insediamenti esistenti.
- Estrarre materiale inerte che non sia finalizzato ad interventi di sistemazione idraulica.

Saranno opere ed attività **soggette ad autorizzazione** le:

- Opere ed attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti pubblici e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante ed arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua.
- Le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione delle acque, per la captazione e lo scarico delle stesse, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme.

- Le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale.
- I ponti canali e le tombe a sifone.
- Gli attraversamenti aerei di linee di servizi (Enel, Telecom etc.).
- Gli attraversamenti sotto l'alveo del corso d'acqua di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefoniche, cavi a fibre ottiche, gas metano, fognature, acquedotto etc.).
- La posa di tubazioni e linee di servizi entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purchè siano interrato e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento anche all'eventuale e prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo.
- Le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione.
- Lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purchè di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione Lombardia. In particolare si fa riferimento a quanto contenuto nei criteri del Piano Regionale di Risanamento delle Acque vigente.
- Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche etc..
- Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi etc..
- Sottopassaggi pedonali o carreggiabili.
- Rampe di collegamento agli argini pedonali o carreggiabili.
- La realizzazione di presidi ed opere a difesa delle sponde.
- La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.
- La ricostruzione, senza variazione di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di tombe a sifone e simili esistenti sotto il fondo degli alvei.
- Scaricatori di troppo pieno di acque fognarie.
- Scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici.
- Posa in opera di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo.
- La copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del Dlgs. N° 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, come riportato in

precedenza.

Si fa presente che il tracciamento del reticolo idrico minore, comprensivo della parte tecnico - cartografica e di quella normativa costituisce oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; in tal senso **assumono valenza giuridica** le fasce di rispetto così come da tali elaborati definite in **deroga** alle distanze dai corsi d'acqua ed alla relativa normativa prevista dal R.D. n° 523/1904.

### **3. FASCE DI RISPETTO**

Come già riportato nella relazione tecnica, anche qui, per i casi esaminati sul territorio, **si definisce** quanto segue:

- Per i corsi d'acqua a cielo libero ubicati in zona esterna alle aree di edificazione prevista dal P.R.G.

#### **Si prescrive il rispetto di una distanza dal corso d'acqua pari a 10 ml. minimi.**

Gli edifici esistenti che ricadono nella fascia dei 10 ml., qualora fossero oggetto di ristrutturazione, dovranno sottoporre ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale qualsiasi intervento, anche di piccola entità.

In ogni caso sono vietate modifiche a tali edifici, a meno che siano riduttive dei volumi o finalizzate all'esecuzione di migliorie sotto il profilo idraulico ed ambientale.

Deve essere garantita, in ogni caso, l'accessibilità al corso d'acqua per i fini manutentiva, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si ritiene di definire la fascia di rispetto dei dieci metri dal corso d'acqua anche per il torrente Garza (sponda in destra idraulica di competenza comunale per ml. 600 circa), fatto salvo quanto già disposto o autorizzato con studi idraulici precedenti al presente Regolamento.

- Per i corsi d'acqua a cielo libero ubicati in zona ricadente nelle aree di edificazione prevista dal P.R.G.

### **Si prescrive il rispetto di una distanza dal corso d'acqua pari a 4 ml. minimi.**

Nella zona urbanizzata risultano a cielo aperto quasi la totalità del torrente della Valle del Cannone e la prima parte della valle delle Prignole.

Si ritiene che debba essere salvaguardata la natura dei corsi d'acqua a cielo libero, vietando la copertura degli stessi.

Gli accessi esistenti ai corsi d'acqua dovranno essere mantenuti o creati dei nuovi analogamente idonei per la fruizione e la manutenzione dell'alveo.

Nei tratti dei corsi d'acqua esiste la possibilità di riqualificazione ambientale, come già è stato realizzato per la valle delle Prignole.

Anche qui vale il discorso fatto in precedenza per quanto riguarda gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto.

- Per i corsi d'acqua coperti

### **Si prescrive il rispetto di una distanza dal corso d'acqua pari a 2 ml. minimi.**

Tale distanza deve intendersi misurata dalla dimensione esterna (in pianta) del manufatto costituente il corso d'acqua o dal limite indicato in mappa catastale.

Nei tratti oggetto di richiesta di autorizzazione dovranno essere realizzate, qualora non fossero già esistenti, idonee camerette di ispezione del corso d'acqua stesso.

Nella cartografia allegata (1:5.000) non si sono riportate le fasce di rispetto sia perché non di facile lettura, sia perché l'analisi puntuale di campagna verificherà nel dettaglio ogni situazione relativa ai progetti esecutivi a corredo delle domande concessorie.

In relazione poi alle **norme di tutela all'interno delle fasce di rispetto**, si evidenzia che, fermo restando le disposizioni vigenti in materia, sarà fatto **divieto** di:

- Realizzazione di qualunque tipo di fabbricato o di edificazione per il quale siano previste opere di fondazione. Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. n° 7663 dell' 08.04.1986, le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni.
- Qualunque tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa ed alla regimazione idraulica.

- Qualunque tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto.
- I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
- Il deposito di materiali, anche se provvisorio, di qualsiasi genere essi siano, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica.
- Il pascolo e la permanenza di bestiame.

Saranno opere ed attività **soggette ad autorizzazione** le seguenti:

- La demolizione di fabbricati senza ricostruzione.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e volume.
- Opere ed impianti per la difesa e regimazione idraulica.
- Linee aeree e relativi pali e sostegni.
- Interventi di sistemazione ambientale e del verde.
- La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere.
- L'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.
- Posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti etcc..
- Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili.
- La formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua.
- I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

#### **4. PRESCRIZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA**

Di seguito, si riportano le prescrizioni da far rispettare sul reticolo idrico minore.

Tali prescrizioni rivestono carattere di primaria importanza in relazione sia alle richieste

di autorizzazione che verranno presentate, sia in relazione ad una corretta gestione da parte della pubblica amministrazione del reticolo idrico minore.

#### **a. Corsi d'acqua utilizzati per i fini irrigui**

I soggetti titolari della concessione demaniale **sono obbligati** a rendere noti al comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, in particolare modo per quanto concerne l'approvvigionamento d'acqua, la manovra delle chiuse e delle paratoie e la programmazione delle operazioni di manutenzione, comunicando all'amministrazione comunale di Bovezzo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

**E' comunque sostanziale una verifica di compatibilità idraulica del corso d'acqua in regime di irrigazione in rapporto agli eventi meteorici.**

In particolare, relativamente a quest'ultimo punto, per il territorio comunale si evidenzia quanto segue:

- **Fiume Celato**

Tale corso d'acqua crea, in occasione del manifestarsi di eventi pluviometrici di breve durata e forte intensità, notevoli disagi conseguenti ad allagamenti, alle abitazioni di via Sabbioncelli e più a valle nel tratto di by-pass dell'antico manufatto romano a sud di via dei Prati; si ritiene che, per quanto sopra detto, debbano essere studiate opportune regolazioni di tale canale **al fine di garantire la ricettività dello stesso durante gli eventi di piena per i fini di pubblica incolumità.**

- **Roggia Marchesina**

Tale corso d'acqua è stato recentemente oggetto di lavori di sistemazione.

Il sottoscritto ha redatto il progetto di risanamento dell'intero cavo idraulico dall'opera di presa ("presa Rossi"), in comune di Concesio, sino allo sversamento finale nel canale scolmatore del torrente Garza nel fiume Mella presso la località "crocevia Nave", razionalizzando le portate della roggia in relazione sia al contributo irriguo che a quello meteorico.

Più in particolare, per la salvaguardia del territorio di Bovezzo, è stato realizzato un

canale di by-pass che, partendo all'altezza di via del Brolo (confine comunale dei comuni di Bovezzo, Concesio e Brescia) percorre la vie Brolo, Terza e Quinta sino ad immettersi, dopo aver percorso la ex strada statale del Caffaro, nel canale scolmatore suddetto.

Il vecchio tracciato della roggia, che scorre sul territorio comunale di Bovezzo, sistematicamente in passato causa di allagamenti, funge oggi solamente da ricettore di drenaggio del bacino urbano posto a nord della roggia stessa.

Non risulta inoltre esservi più alcuna bocca di derivazione in tale tratto, e per cui la roggia risulta essere verificata ricettiva per le sole acque meteoriche, una volta completamente eseguiti gli interventi previsti dal progetto esecutivo di risanamento datato 05.11.2001.

- **Roggia Avogadro**

Il tratto è completamente intubato e funge, a tutti gli effetti, da collettore fognario, avendo oramai da tanto tempo perso l'antica funzione di colatore irriguo.

Nel tratto da via Battisti a via Vernazze, che risulta essere adibito a fognatura mista, è già in previsione lo stacco degli scarichi reflui civili della zona urbana afferenti a tale collettore risanando, di fatto, tale corso d'acqua da adibire esclusivamente a rete di drenaggio per le acque meteoriche.

In ogni caso tutti gli interventi previsti sui corsi d'acqua sopra riportati dovranno avere come obiettivo il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, ripristinandole laddove la loro funzionalità risultasse venir meno.

Gli interventi dovranno essere, in ogni caso, autorizzati.

#### ***b. Canali artificiali di reti industriali***

Non risulta vi siano sul territorio canali di questa tipologia; tuttavia si riporta quanto segue:

per tali canali (qualora avessero rilevanza sotto il profilo idraulico ed ambientale) valgono le norme di polizia idraulica come riportate nel presente documento, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali, i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che per la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di tali opere è subordinata ad autorizzazione.

### ***c. Corsi d'acqua coperti***

Si è già parlato in precedenza del rispetto dell'articolo n° 41 del D.Lgs n° 152 (11.05.1999) e successive modifiche ed integrazioni, per il quale è vietata la copertura dei corsi d'acqua, fatte salve le ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto che si è data e pari a ml. 2,00 è finalizzata per garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e la possibilità di manutenzione del corso d'acqua.

Inoltre, laddove non vi fossero adeguate ispezioni e a distanza congrua l'una dall'altra, dovranno essere realizzate tenendo conto della possibilità di usufruire dello spazio all'interno appunto della fascia di rispetto.

In linea generale si prescrive che i manufatti di ispezione vengano realizzati ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

Il fondo dei manufatti dovrà rispettare la linearità con le livellette di monte e di valle del corso d'acqua e quindi, in tal senso opportunamente sagomato.

I manufatti dovranno avere dimensioni tali da permettere l'accesso agevole del personale addetto alle operazioni di controllo e manutenzione e devono avere il foro di accesso minimo pari a 60 cm.; dovranno inoltre essere dotati di apposito passo d'uomo di discesa per le profondità superiori a ml. 1,50.

Dovranno essere, in ogni caso, rispettate, nella realizzazione dei manufatti, le indicazioni della Circolare del Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n°11633 - " Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" : i pozzetti di ispezione non potranno distare tra di loro più di 20-25 ml. quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 ml.), potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a 50 ml., per sezioni praticabili.

Si sottolinea che **sono vietate**, nella fascia di rispetto, tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla

possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

#### ***d. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua***

Tale possibilità può essere considerata solamente in relazione a valide ragioni e comunque che portino ad un miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del corso d'acqua e relative fasce di rispetto.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da un progetto di dettaglio che definisca il nuovo corso con la relativa nuova fascia di rispetto.

Chi, dopo la pratica istruttoria, avrà ottenuto l'autorizzazione ad eseguire le opere, avrà l'obbligo, con ogni onere a carico, di procedere alla trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

#### ***e. Interventi ricadenti in aree soggette ad autorizzazione paesistica***

E' il caso di interventi da realizzarsi in aree ricadenti in zone soggette a vincolo paesistico.

In tal caso, in via preventiva alla richiesta di autorizzazione, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio ed Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli enti competenti, di cui alla legge regionale n° 18/1997 e successive modificazioni.

#### ***f. Interventi inerenti il demanio dello Stato***

Qualora vi fosse la necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, l'Amministrazione comunale dovrà proporre all'ufficio competente dell'Amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

In tal senso si faccia riferimento all'art. 94 del già più volte citato R.D. n° 523/1904.

La richiesta di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore dovrà essere inviata all'Agenzia del demanio e, in tal senso, l'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Si evidenzia infine che, ai sensi del comma n° 4 del Dlgs. 11.05.1999 n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di

sdemanializzazione.

### **g. Scarichi in corsi d'acqua superficiali**

E' previsto possibile il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del reticolo idrico superficiale solamente sotto il profilo **quantitativo**; infatti dal punto di vista qualitativo il rilascio dell'autorizzazione, complementare a quella possibile col presente regolamento, dovrà essere rilasciata dalla competente Autorità.

La normativa di riferimento è costituita dall'art. 12 delle "Norme tecniche di attuazione" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla Legge 18.05.1989 n° 183, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 in data 26.04.2001. Tale Piano prevede l'emanazione di apposita direttiva nel merito, a cura dell'Autorità di Bacino.

Si evidenzia, in linea generale che, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, dovrà essere verificata, mediante elaborazione di apposita relazione idraulica, la capacità del corpo idrico ricevente a smaltire le portate scaricate.

In attesa dell'emanazione della direttiva prima menzionata, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua.

In particolare dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

*"20 l/sec. per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;*

*40 l/sec. per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature."*

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella stessa direzione del flusso e, qualora fosse necessario, dovrà essere dotato di accorgimenti tecnici, quali manufatti dissipatori di energia, al fine di evitare la formazione di fenomeni erosivi sull'alveo del corso d'acqua.

### **h. Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto**

Le prescrizioni relative ai fabbricati esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto si concretizzano come segue:

Sono ammessi, previa autorizzazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, secondo le definizioni dell'art. 31, lettera a), b) e c) della Legge 05.08.1978, n° 457.

All'interno del centro edificato è consentita la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 lettera d) della Legge 05.08.1978 n° 457, senza variazione di destinazione d'uso e senza aumento di superficie e di volume.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno inoltre essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua.

In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità per il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati e strutture private in generale in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, l'Amministrazione comunale, mediante Ordinanza Sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati stessi, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

In caso di inadempienza o in seguito al verificarsi di condizioni di somma urgenza, l'Amministrazione comunale potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

### ***i. Danni avvenuti all'interno delle fasce di rispetto***

Nessun soggetto potrà richiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro, situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria sui corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, avrà effettuato l'intervento.

### ***l. Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica***

Si possono verificare i casi di realizzazione di opere abusive o esecuzione delle opere autorizzate in difformità a quanto previsto in progetto.

In entrambi i casi l'Amministrazione comunale, mediante apposita Ordinanza

Sindacale, **diffida** l'esecutore a provvedere alla riduzione in pristino stato, ai sensi dell'art. 14 della legge n° 47/85.

***m. Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto di richiesta di autorizzazione***

Le nuove opere interferenti direttamente od indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate **solo se idraulicamente compatibili**.

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico - idraulico che verifichi le sezioni trasversali del corpo d'acqua e definisca le condizioni di moto permanente al passaggio della piena con tempo di ritorno  $T = 100$  anni.

Dovrà inoltre definire il franco idraulico minimo adottato sulle sezioni (indicativamente 1 ml.).

Essendo i corsi d'acqua esistenti sul territorio comunale di Bovezzo caratterizzati da diversi usi, di varia tipologia (corsi d'acqua superficiali, canali in calcestruzzo o naturali, tubazioni etcc..) e drenanti porzioni di bacini con caratteristiche differenti fra loro, potrà derogarsi dall'assunzione del tempo di ritorno centennale, assumendo tempi di ritorno inferiori, in relazione comunque ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Nei casi in cui verrà assunto un tempo di ritorno inferiore sarà comunque necessario verificare che le opere autorizzate non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

La realizzazione delle nuove opere, con particolare riferimento alle zone situate nella fascia esterna alle aree edificabili previste dal vigente Piano Regolatore Generale, dovranno assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Le opere di una certa significatività quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) con luce superiore ai 6 ml. dovranno essere realizzati secondo la

direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (Approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n° 2/99).

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori, di minore importanza ed in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Ai fini del dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti, è necessario considerare, oltre alle dimensioni esistenti dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La quota dell'intradosso del ponte dovrà essere sempre superiore a quella della sommità arginale.

Il progetto del ponte e dei relativi muri d'ala ed arginature, dovrà garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare dovranno essere calcolati i profili di moto permanente (in particolare di rigurgito) e verificato il contenimento degli stessi nelle opere di difesa esistenti e previste.

#### ***n. Progettazione di sottopassi***

Saranno da evitare, nella progettazione, intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso sia accertata l'impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere molto dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di apposito piano di manutenzione dell'opera.

Gli attraversamenti ed i manufatti dovranno essere realizzati sub - alveo e conseguentemente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione sul corso d'acqua.

#### ***o. Progettazione degli imbocchi dei corsi d'acqua intubati***

Come già detto in precedenza, è vietata la copertura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. N° 152 dell'11.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i corsi d'acqua esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi del tipo griglie filtranti etcc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti d'alveo od altro) ed assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da apposito piano di manutenzione.

#### ***p. Progettazione delle arginature***

Le nuove arginature, sia esse nuove o di rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde, di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici e di poter eseguire, tramite opportuni accessi, la manutenzione del corso d'acqua.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da apposito programma di manutenzione.

#### ***q. Domande di autorizzazione - elaborati da presentare***

Le richieste ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere, qualora ammissibili, dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico del Comune di Bovezzo in **tre copie originali**, di cui una in bollo, ed essere corredate dai seguenti documenti:

- 1. Relazione generale descrittiva**, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- 2. Relazione idrologico - idraulica**, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, contenente il calcolo della portata di piena e le verifiche idrauliche sul corpo d'acqua (sezioni, profilo longitudinale etcc..);
- 3. Relazione geologica e geotecnica** (solo se ritenute necessarie e per opere di

- particolare rilevanza);
4. **Relazione di compatibilità ambientale**, con particolare riferimento alla possibilità di accesso al corpo d'acqua per manutenzione ed alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
  5. **Cartografia in scala 1:10.000**, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
  6. **Estratto, o copia di originale, della planimetria catastale**, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
  7. **Estratto, o copia di originale, del P.R.G.**;
  8. **Planimetria**, in scala opportuna, dello stato attuale e di progetto, con indicati i confini catastali demaniali;
  9. **Sezioni trasversali** di rilievo e di progetto in scala opportuna;
  10. **Particolari costruttivi** delle opere;
  11. **Relazione di calcolo delle strutture**;
  12. **Sovrapposizione** delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
  13. **Profilo longitudinale** del corso d'acqua di rilievo e di progetto in scala opportuna;
  14. **Piano di manutenzione** delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
  15. **Attestazione e dichiarazione** che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di manutenzione di quanto realizzato e di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
  16. **Dichiarazione** di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Una volta ricevuta la domanda, un originale verrà restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio Tecnico comunale avrà facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Nel caso in cui vi fossero gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata

oppure decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Successivamente, quando verranno stipulati gli atti autorizzativi o concessori, verranno stabiliti, con specifici disciplinari, che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente, le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

***r. Canoni, cauzioni e spese di istruttoria***

Ogni autorizzazione o concessione rilasciata riguardante i corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica. Tale canone viene calcolato dall'Amministrazione comunale in base agli importi stabiliti nell'allegato C della D.G.R. 01.08.2003, n° 7/13950, che, di seguito, si riportano.

Inoltre si evidenzia che il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti.

L'Amministrazione comunale avrà facoltà inoltre di richiedere il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Brescia lì, 24 Maggio 2005

Il progettista

Dott. ing. Enrico Corinaldesi

## **ALLEGATO**

### **5. DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE (FAC - SIMILE)**

1 copia in bollo da €. 1,29

All'Amministrazione comunale  
Di Bovezzo  
Via Vittorio Veneto n° 28  
25073 - Bovezzo - Bs -

Oggetto: Istanza di rilascio di autorizzazione all'esecuzione di opere ammissibili su corsi d'acqua appartenenti al "Reticolo Idrico Minore" appartenente al territorio comunale di Bovezzo (concessione demaniale per l'occupazione e l'uso di area demaniale).

Il sottoscritto ....., nato a....., il....., C.F....., in qualità di proprietario (o legale rappresentante di...), (o responsabile di...), residente in....., via.....loc.....c.a.p.....

Con la presente,

### **CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione per:

.....(indicare le opere o le attività soggette ad autorizzazione di cui ai paragrafi.....e.....del Regolamento di Polizia Idraulica).

La porzione di area su cui si chiede possano essere realizzate le opere o attività sopra elencate, ricade sul mappale n°.....Foglio n°.....(estratto mappa catastale del comune di Bovezzo).

Al fine del rilascio dell'autorizzazione,

## **DICHIARO**

1. Che l'area oggetto della presente istanza ricade in area demaniale;
2. Che i luoghi e le opere, oggetto della richiesta autorizzazione, rispecchiano fedelmente gli elaborati grafici allegati alla presente;
3. Di presentare domanda in qualità di:
  - a) fruitore ordinario
  - b) operatore per le finalità di.....
  - c) ente pubblico, azienda pubblica o privata avente finalità istituzionali, come da allegata documentazione
  - d) ente o associazione senza fini di lucro, come da allegata documentazione

ed inoltre,

## **MI IMPEGNO**

- a) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree occupate e delle strutture realizzate sulle aree medesime;
- b) a rispettare tutte le norme previste per la tutela del demanio pubblico,
- c) ad eseguire i pagamenti relativi al canone annuo, alla cauzione ed alle tasse di concessione demaniale corrispondenti all'area in questione;

nonché

## **PRENDO ATTO CHE**

- la concessione in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse;
- non sono ammesse sub-concessioni e gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione;
- la concessione non deve essere causa di impedimento alla fruizione pubblica dei beni demaniali sul corso d'acqua ed all'interno delle fasce di rispetto;
- l'area occupata non dovrà, in nessun caso, essere recintata;
- le opere realizzate su proprietà del demanio entrano, da subito, a far parte dello stabilimento del demanio, salvo specifica disposizione all'atto della concessione

stessa;

- allo scadere della concessione, il titolare deve restituire le aree concesse, complete delle opere e delle strutture realizzate, in piena efficienza, salvo richiesta di messa in pristino, a spese del concessionario, da parte dell'Amministrazione comunale;
- la concessione potrà essere rinnovata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, previa presentazione di nuova formale domanda.

Distinti saluti

Il  
richieden  
te

Allegati alla presente:

1. Elaborati tecnici (vedi art. 4q del Regolamento di Polizia Idraulica)
2. Attestazione di versamento delle spese di istruttoria da effettuare sul C/C n°.....intestato a.....(100 €. per le nuove domande - 50 €. per quelle di rinnovo).
3. Se il richiedente ha un'attività commerciale (autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dal sindaco del comune).
4. Se il richiedente è una società (presentazione di atto costitutivo e di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio).
5. Se il richiedente è un Ente o una associazione senza fini di lucro (documentazione attestante l'appartenenza a tale categoria)